



CONVENZIONE PER LA CONSULTAZIONE E/O TRASMISSIONE TELEMATICA  
DEI DATI ANAGRAFICI

BRDLCU 44 POS G478G

L'anno 2004, addì 30 del mese di SETTEMBRE nella sede del Comune di Monza (MI) in  
Piazza Trento e Trieste

tra

il Dott. Michele Siciliano nato a Cosenza il 29 settembre 1959 C.F. SCLMNL59P29D086D Dirigente  
del Settore Demografici, Civici, Sviluppo Economico e Polizia Amministrativa il quale interviene in  
nome e per conto del Comune di Monza (MI) P.I.: 00728830969, in seguito denominato "Comune"

**DOTT. LUCIO BARDI - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.**

(Nome e Cognome)

nato a PERUGIA il 08.09.1964

C.F. BRDLCU 44 POS G478G <sup>qualifica</sup>, il quale interviene in nome e per conto

<sup>(Amministrazione pubblica o gestore - esercente pubblico servizio)</sup>

**DELLA PROCURA CIVILE DI MONZA**

in seguito denominato "Utente".

Premesso che:

- il comma 5 dell'art. 2 della legge 127/97 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo) prevede espressamente l'interconnessione telematica tra gli archivi anagrafici e di stato civile dei Comuni, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizio per l'eliminazione o la risoluzione delle certificazioni anagrafiche e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- il comma 4 dell'art. 43 del DPR 445/2000 (teso unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) stabilisce che le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;
- l'art.2 del D.L. 15 gennaio 1993 n° 6 - convertito nella legge 17 marzo 1993 n° 63 relativo allo scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi stabilisce che "i Comuni .... devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità. Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso, da parte di detti organismi a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali e, da parte dei comuni, ai dati informatizzati degli organismi sopracitati, purché funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei comuni stessi;
- l'art. 1 del D.P.C.M. del 5.5.1994 emanato in ottemperanza dell'art. 2, comma 6 del citato D.L. n° 15/93 ha istituito il servizio di scambio telematico di dati tra comuni ed organismi che esercitano attività di pubblico contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilità preposti all'informazione statistica pubblica;
- l'art. 5 del citato D.P.C.M. prevede la possibilità per il Comune di utilizzare, per le connessioni telematiche tra gli archivi informatizzati, collegamenti con le reti pubbliche, ovvero con le reti private degli organismi interessati, purché conformi agli standard usati nelle reti pubbliche.

Premesso altresì che:

- l'ordinamento dell'anagrafe della popolazione è disciplinato dalla Legge 24 dicembre 1954 n° 1228 e dal regolamento di attuazione approvato con DPR 30 maggio 1989 n° 223;
- il citato regolamento di attuazione DPR 223/89 disciplina al capo VI la certificazione anagrafica stabilendo:
  - a) le modalità di rilascio della certificazione;
  - b) la consultabilità degli atti anagrafici alle persone estranee all'ufficio anagrafe;
  - c) l'uso esclusivo di pubblica utilità dei dati anagrafici acquisiti dalle pubbliche amministrazioni;



- il D.Lgs 30 giugno 2003 n° 196 “codice in materia di protezione dei dati personali” disciplina il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, stabilendo specifiche norme sia per i soggetti pubblici che per i privati ed enti pubblici economici;
- il citato codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce, altresì, anche l’adozione delle misure di sicurezza degli stessi.

Considerato la necessità di:

- creare infrastrutture di collegamento che consentano lo scambio dei dati sia per esigenze interne del Comune che per quelle dei cittadini;
- dare attuazione alle attività di interscambio informativo con le amministrazioni pubbliche e gli organismi che erogano servizi di pubblica utilità, al fine di fornire servizi efficienti ai cittadini, riducendo contemporaneamente gli adempimenti posti a loro carico.

Tutto ciò premesso e considerato con forza di patto, in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono quanto segue

### **Art. 1**

#### *Oggetto della convenzione*

Oggetto della presente convenzione è l’accesso telematico alla banca dati anagrafica per il conseguimento delle finalità istituzionali delle parti firmatarie.

### **Art. 2**

#### *Modalità di accesso*

L’accesso alla banca dati anagrafica avverrà, secondo le specifiche riportate nell’allegato “A”, mediante l’utilizzo della rete internet dal sito [www.comune.monza.mi.it](http://www.comune.monza.mi.it) e previa autorizzazione personale e nominativa richiesta dall’Utente. La richiesta, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato “B”, sarà sottoscritta dalla stessa persona responsabile firmataria della presente convenzione.

Il collegamento degli elaboratori sulla rete internet escluderà la connessione diretta agli archivi o atti anagrafici per garantire la perfetta conservazione dei dati richiesti dall’art. 23 del DPR 223/89, ma consentirà la trasmissione e la consultazione di un documento o di un certificato su supporto informatico relativo, a seconda dell’utente convenzionato, ad elenchi di iscritti all’anagrafe oppure a specifiche attestazioni attinenti alle residenze o allo stato di famiglia di singoli residenti.

### **Art. 3**

#### *Definizione profilo utente*

Con la richiesta di accesso alla banca dati sarà definito il profilo dell’utente nel rispetto della normativa citata in premessa.

La definizione del profilo, con i diversi livelli di accesso, verrà assegnata dal responsabile dei servizi demografici e abilitata dall’amministratore del sistema il quale provvederà ad assegnare un codice identificativo (user.id) ed una parola chiave (password) che sarà, quest’ultima, cambiata dall’operatore con il primo accesso e così almeno ogni sei mesi.

L’Utente è informato del fatto che la conoscenza di entrambi, da parte di terzi, consentirebbe a questi ultimi l’utilizzo dell’accesso a suo nome e per suo conto.

L’Utente è pertanto tenuto, anche per il proprio personale, a conservare le password assegnate nella massima riservatezza e con la massima diligenza.

L’Utente sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno e conseguenza pregiudizievole arrecato al Comune in dipendenza della mancata osservanza di quanto sopra.

L’Utente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto al Comune l’eventuale furto, smarrimento e perdita della password assegnata, così come si impegna a comunicare le variazioni del proprio personale coinvolto (responsabile convenzione, operatori abilitati).

